

Civile Ord. Sez. 6 Num. 32770 Anno 2018

Presidente: ORILIA LORENZO

Relatore: ABETE LUIGI

Data pubblicazione: 19/12/2018

ORDINANZA

sul ricorso n. 23252 – 2017 R.G. proposto da:

██████████ c.f. ██████████ – ██████████ c.f.

██████████ – rappresentate e difese in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato Laura Franci ed elettivamente domiciliate in Roma, alla via Filippo Corridoni, n. 19, presso lo studio dell'avvocato Francesco Pastorello.

RICORRENTI

contro

██████████ c.f. ██████████ – rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio separato allegato in calce al controricorso dall'avvocato Fabrizio Betti ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Germanico, presso lo studio dell'avvocato Enrico Volpetti.

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della corte d'appello di Firenze n. 761/2017,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete,

 1



MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto ritualmente notificato [redacted] ed [redacted] citavano a comparire dinanzi al tribunale di Siena [redacted].

Chiedevano che l'adito tribunale le dichiarasse eredi della loro defunta madre, [redacted] e conseguentemente condannasse la convenuta a restituire loro la somma di euro 18.592,45, oltre interessi, dalla medesima convenuta incassata quale presunta erede della *de cuius*; chiedevano altresì farsi luogo alla divisione dell'immobile sito in Asciano, alla località Chiusure, di proprietà per pari quote della *de cuius* e di [redacted].

Si costituiva [redacted].

Instava per il rigetto dell'avversa domanda; in via riconvenzionale chiedeva accertarsi che le attrici avevano rinunciato all'eredità materna con atto pubblico in data 23.6.1997 e che ella convenuta era l'unica erede della sorella [redacted] [redacted] in virtù di accettazione con beneficio d'inventario con atto dell'11.3.2002.


Con sentenza non definitiva n. 51/2011 l'adito tribunale dichiarava le attrici eredi di [redacted] condannava la convenuta alla restituzione della somma di euro 18.592,45, oltre interessi, e disponeva con separata ordinanza per l'ulteriore corso istruttorio.

Proponeva appello [redacted].

Resistevano [redacted] ed [redacted].

Con sentenza n. 761/2017 la corte d'appello di Firenze accoglieva il gravame e compensava integralmente le spese del doppio grado.

Explicitava la corte che la dichiarazione di successione e la richiesta di voltura catastale dell'immobile ricompreso *pro quota* nell'asse ereditario, cui le appellate

 2



avevano atteso nel corso dell'anno 1993, in quanto atti da compiere in via obbligatoria, non valevano senz'altro ad integrare gli estremi dell'atto presupponente necessariamente la volontà di accettare l'eredità ai sensi dell'art. 476 cod. civ. 6

Esplicitava che in ogni caso tale postulato si giustificava alla stregua della valutazione del comportamento complessivo delle appellate; che invero [REDACTED] ed [REDACTED] si erano limitate alle uniche due surriferite incombenze e per almeno dieci anni mai avevano posseduto o rivendicato beni ereditari e, per giunta, avevano rinunciato espressamente, nel 1997 e nel 2002 - in tale seconda evenienza nell'interesse delle rispettive figlie - all'eredità materna.

Esplicitava quindi che, alla luce della valutazione della condotta complessiva delle chiamate, la volontà di rinunciare all'eredità risultava "<prevalente> rispetto all'efficacia ex art. 476 c.c. di denuncia di successione e voltura catastale" (*così sentenza d'appello, pag. 5*).

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso [REDACTED] ed [REDACTED]; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.

[REDACTED] ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

Le ricorrenti hanno depositato memoria.

Con l'**unico motivo** le ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 476 e 519 cod. civ..

Deducono che, alla stregua dell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, la voltura catastale - a differenza della denuncia di successione, atto avente unicamente valenza fiscale - ha senza dubbio valenza civilistica e

 3

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



dunque costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità; che del resto, all'epoca dei fatti per cui è controversia, ai fini della volturazione catastale "era necessaria autonoma richiesta ai competenti uffici da parte del chiamato all'eredità" (*così ricorso, pag. 8*).

Deducano inoltre che, in dipendenza del compimento di un atto valido quale accettazione tacita dell'eredità, "la successiva rinuncia doveva essere considerata assolutamente inefficace in virtù del principio *semel heres semper heres*" (*così ricorso, pagg. 9 - 10*).

Il ricorso è infondato e va respinto.

Questa Corte spiega da tempo che l'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (*in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione*), e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto (*cfr. Cass. 17.11.1999, n. 12753*).

Evidentemente, su tale scorta, l'esperito motivo di ricorso si qualifica in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ..

Invero occorre tener conto, da un lato, che le ricorrenti sostanzialmente censurano il giudizio "di fatto" cui la corte di merito ha atteso (*"l'accettazione tacita dell'eredità può (...) essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità"*: *così ricorso, pag. 9*; *"il giudice di secondo grado (...) sostiene erroneamente che nella valutazione della condotta complessiva delle chiamate debba tenersi conto (...)"*: *così ricorso, pag. 9*); dall'altro, che è

 4

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



propriamente la previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

In questi termini l'asserito vizio veicolato dall'azionato mezzo è da vagliare in rapporto della novella formulazione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie *ratione temporis* (la sentenza della corte di Firenze è stata depositata il 5.4.2017), e nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

Ebbene, in quest'ottica, si osserva quanto segue.

Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite testé menzionata (ovvero la "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", la "motivazione apparente", il "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e la "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione), possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte toscana ha ancorato il suo *dictum*.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) - la corte distrettuale ha - siccome si è premesso - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio *iter* argomentativo (è opportuno ribadire che la corte d'appello ha specificato che andava "valutata l'indubbia rilevanza presuntiva di denuncia di successione e

 5

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



(soprattutto) *voltura catastale, ma alla luce e nell'ambito del complessivo comportamento delle chiamate sig.re [REDACTED]*: così sentenza d'appello, pag. 5).

Per altro verso, la corte territoriale ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la *res litigiosa*, ovvero ha provveduto al riscontro della valenza del complessivo comportamento tenuto dalle "chiamate [REDACTED] ed [REDACTED].

In ogni caso *l'iter* motivazionale che sorregge il *dictum* della corte di merito risulta assolutamente congruo ed esaustivo ed *in toto* ineccepibile sulla piano della correttezza giuridica.

A tal ultimo riguardo si rappresenta, da un canto, che l'elaborazione di questa Corte di legittimità ha puntualizzato che la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità efficace ad ampio spettro soggettivo (cfr. Cass. (ord.) 6.4.2017, n. 8980, secondo cui *l'accettazione tacita di eredità - pur potendo avvenire attraverso "negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria - può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del "de cuius"*); dall'altro, che è indubitabile che la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta non importano accettazione tacita dell'eredità (cfr. Cass. 28.2.2007, n. 4783).

In dipendenza del rigetto del ricorso le ricorrenti vanno in solido condannate a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

 6

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Si dà atto che il ricorso è datato 28.9.2017. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 *bis*, d.p.r. cit..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido le ricorrenti [REDACTED] ed [REDACTED] a rimborsare alla controricorrente, [REDACTED], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 *bis*, cit..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2018.